

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOS (VOLONTARI DELLA SICUREZZA) PER SERVIZI DI VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE.

Dott.ssa COLLI ELENA, nata a Reggio Emilia (RE) il 27/03/1985, la quale nella sua qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità del Comune di Casalgrande dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e interesse dell'Ente che rappresenta;

SIG. GOTTARDI GIANPAOLO nato a Casalgrande (RE) il 23/01/1956, in qualità di Presidente, per conto e interesse dell'Associazione VOLONTARI DELLA SICUREZZA Onlus, con sede in Sassuolo, via Fenuzzi 5, C.F. 93029750366 che rappresenta, iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 002954;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta di Unione n. 31/2019 esecutiva ai sensi di legge, si approvava la Convenzione – Accordo Quadro con l'Associazione Volontari della Sicurezza per servizi di vigilanza e protezione civile di durata triennale (2019 - 2021) rep. n. 176 di cui al Protocollo N.0015096/2019 del 23/07/20;

VISTI

- la Legge 225 /1992 “ Istituzione del Servizio nazionale di protezione Civile”
- il DPR 8/2/2001 n. 194 “ Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazione di volontariato alle attività di protezione civile”
- la Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile”.
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- la Legge regionale n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione del volontariato”

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/07/2018 ha approvato il Piano Comunale di Protezione Civile in osservanza della vigente normativa regionale e nazionale che si inserisce all'interno del percorso organizzativo e pianificatorio di Protezione civile avviato dall'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia conseguente alla decisione di trasferire all'Unione le funzioni di Protezione civile (Delibera Consiglio Unione n. 21 del 30/09/2009).

TUTTO CIO' PREMESSO, tra le parti come sopra generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue;

CONVENZIONE

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione con l'Associazione Volontari della Sicurezza per garantire, nell'ambito del territorio comunale, le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizio di propria competenza dell'A.C. come:

- a) prevenzione incendi;
- b) spegnimento incendi di piccole dimensioni;
- c) attività di vigilanza e protezione civile durante le manifestazioni all'aperto e al chiuso in occasione di manifestazioni civili, feste, eventi, fiere, e varie che si terranno sul territorio;
- d) trasporto andata e ritorno, posizionamento e rimozione transenne e segnaletica stradale in occasione di manifestazioni dell'Amministrazione Comunale (tra le quali sicuramente Carnevale, Fiera di Settembre, concerti estivi Mundus, Natale, mercati straordinari ed una serie di altri eventi da notificare con un preavviso minimo di 15 giorni)

- e) smottamenti, frane, allagamenti;
- f) rischio idrogeologico;
- g) rischio sismico;
- h) servizio di vigilanza e tutela ambientale;
- i) supporto in emergenza (es. emergenza neve) e controllo territorio in collaborazione con il Comando di Polizia Locale;
- j) consulenza

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha durata fissata in anni 4 (2020-2024) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

È ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato. È escluso il tacito rinnovo.

Il Comune e l'Associazione Volontari della Sicurezza potranno recedere dalla presente convenzione prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno un mese o di comune accordo con effetto immediato.

ART. 3 - OPERATORI DEL CONCESSIONARIO

L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio Comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato e garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche. Gli operatori in servizio durante le manifestazioni di pubblico spettacolo dovranno essere dotati di attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di componente squadra di vigilanza antincendio rilasciato dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

Sarà cura dell'Associazione Volontari della Sicurezza individuare a seconda delle attività gli operatori in servizio e fornire all'Amministrazione comunale copia dei relativi attestati.

Qualora il Concessionario si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge vigenti ed essere garantito il trattamento economico minimo risultante dai C.C.N.L. Con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Gli operatori dell'Associazione sono tenuti a mantenere, nell'ambito del servizio disciplinato dalla presente convenzione, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della loro persona.

ART 4 - ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento delle attività, di cui all'art. 1 della presente convenzione e per tutti gli interventi che possono rendersi indispensabili, gli operatori di protezione civile, ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, prestano la loro opera in materia di prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati all'art. 2 della presente convenzione.

Nelle attività di soccorso l'Associazione interviene su esplicita richiesta delle Autorità competenti, ai sensi della Legge n° 225 del 1992 ed in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108, che assicura il coordinamento ove, per altro, gli aderenti di una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'art.1 del D.P.R. 194/2001. Nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti Pubbliche Autorità, possono intervenire per affrontare le

prime emergenze, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle Autorità di protezione civile locale (Sindaco – Responsabile di Polizia Locale) cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, nonché all'autorità locale.

ART. 5 - ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- 1) L'autorizzazione al pubblico spettacolo e intrattenimento, il Piano sicurezza e l'individuazione del Responsabile Sicurezza, secondo le norme di legge, per le manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento per gli edifici e i luoghi interessati .
- 2) Un contributo annuo pari a € 3.000,00 per le spese vive relative al servizio vigilanza e protezione civile e per tutte le manifestazioni, comprensivi dei costi assicurativi contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore". L'Ente nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, terrà conto di stanziare apposita somma per l'espletamento delle altre attività convenzionate, per far fronte alle spese vive eventualmente sostenute dall'associazione, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'associazione VOS garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. La documentazione pertinente andrà esibita ad ogni rinnovo per l'intera durata della convenzione.

ART. 7 - SPESE

La presente convenzione redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 , comma 1 della Legge 266/91.